

IC

003699		28 NOV. 1975
Col.	Classe	Fasc.

Relazione allegata al disegno di legge sull'istituzione dell'ufficio del difensore
civico

funzione

Pur nella assenza di una previsione statutaria, l'introduzione, a livello di regione, dell'istituto del difensore civico appare coerente ai tempi e alla realtà della Regione Puglia.

Il difensore civico o ombudsman, nato nelle democrazie nordiche si è diffuso anche presso altri paesi costituendo, nella sua previsione a livello di legislazione nazionale, un adeguato filtro tra gli inadempimenti burocratici e le legittime aspettative delle popolazioni.

Nelle democrazie nordiche, per vero, i compiti assegnatigli sono vastissimi importando il suo potere di sindacato anche risvolti relativi al controllo dei prezzi, della genuinità dei cibi, della correttezza della pubblicità con risultati che sono il riscontro puntuale del grande prestigio che quei popoli gli assegnano. Tale prestigio è naturalmente legato strettamente alla sua capacità di essere l'attento difensore delle ragioni del cittadino e alla sanzione morale, più che giuridica, che il suo verdetto di colpevolezza assegna a carico del funzionario.

La presente legge prevede anche sanzioni giuridiche in aggiunta al normale quoziente di disistima che non potrà non associarsi al nome del colpevole.

La procedura è snellita al massimo proprio per rispettare la caratteristica peculiare della sua funzione.

Per la stessa ragione sono estremamente ridotti i termini di attuazione della stessa.

Si è ritenuto di prevedere maggioranze particolarmente qualificate per la sua istituzione e la sua rimozione onde maggiormente garantire la collettività circa la sua imparzialità.

./.

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA

GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO SOCIALISTA ITALIANO

Le ineleggibilità e le incompatibilità sono suggerite dalla delicatezza della funzione e dalla necessità di un totale sganciamento del difensore civico dagli interessi della vita quotidiana.

La indennità pari a quella dei consiglieri regionali sembra adeguata alla funzione.

Lino Sileri *Giovanni Di Lorenzo*

DISEGNO DI LEGGE

Istituzione dell'Ufficio del difensore civico

Art. 1 Istituzione

E' istituito l'ufficio del difensore civico della Regione Puglia. La sua nomina e le sue attribuzioni sono regolate dalla presente legge.

Art. 2 Compiti

Il difensore civico provvede, a richiesta di chi ne abbia interesse, a controllare il regolare svolgimento delle pratiche innanzi l'Amministrazione Regionale, gli Enti, Istituti o Aziende dipendenti, segnalando, secondo le modalita' previste dalla presente legge, ritardi o irregolarita' e comunque inadempienza dei funzionari.

Art. 3 Procedimento

Il cittadino che abbia una pratica in corso presso gli uffici di cui al precedente articolo, puo' chiedere l'intervento del difensore civico qualora la stessa non si sia risolta entro i termini previsti dalla legge o dai regolamenti e comunque quando il competente ufficio non fornisca valide giustificazioni del ritardo. La richiesta va indirizzata all'ufficio del difensore civico anche oralmente.

Il difensore civico, nel termine di 5 giorni dalla ricezione del ricorso, richiede all'ufficio competente l'esame della pratica che deve essergli consentito nell'ulteriore termine di giorni 5. Egli puo' estrarre copia degli atti.

Ultimato tale esame il difensore civico, sentiti i funzionari responsabili, stabilisce il termine massimo entro il quale la pratica deve essere definita.

Di ciò egli dà immediata comunicazione al ricorrente, all'ufficio competente e al presidente della giunta.

Trascorso inutilmente tale termine, il difensore civico comunica immediatamente al presidente della giunta l'inadempimento dell'ufficio.

Il funzionario che non ottemperi per quanto di sua competenza alle disposizioni del presente articolo è soggetto ai provvedimenti disciplinari secondo la legge regionale n°18 del 25/3/1974.

Art.4 Relazione al Consiglio Regionale

Ogni sei mesi il difensore civico invia al Presidente del Consiglio Regionale l'elenco dettagliato delle situazioni trattate e delle soluzioni ottenute.

Art.5 Nomina

Il difensore civico è nominato con decreto del Presidente della Giunta, su designazione del Consiglio.

L'elezione è valida se il candidato ottiene il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione. La votazione avviene per appello nominale.

Art.6 Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza

Non possono ricoprire la carica:

- 1) I parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali o comunali.
- 2) I membri dei comitati di controllo.
- 3) Gli amministratori e i revisori dei conti degli Enti Istituti, o Aziende pubbliche o a partecipazione pubblica ovvero di Enti Istituti o Aziende comunque in rapporto con la Regione.

L'ufficio del difensore civico è altresì incompatibile con l'esercizio di qualsiv

si commercio o professione.

Qualora si verifici una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità stabilite dal presente articolo il Consiglio Regionale ne dichiara la decadenza a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Art.7 Durata in carica e revoca

Il difensore civico dura in carica 5 anni e può essere confermato per una sola volta anche consecutiva. Può essere revocato, per irregolarità commesse nell'esercizio della funzione, col voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione.

L'elezione del difensore civico avviene nel mese successivo alla sua scadenza o comunque alla cessazione delle sue funzioni.

Gli atti dell'ufficio del difensore civico sono a tutti gli effetti atti della Regione.

Art.8 Indennità di funzione

Al difensore civico competono indennità, diarie e rimborsi nella misura prevista per i Consiglieri regionali.

Art.9 Sede

Il difensore civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale. Con apposito regolamento sarà stabilito l'organico del suo ufficio.

Art.10 Spesa

La spesa necessaria per il funzionamento dell'ufficio del difensore civico è imputata ad apposito capitolo del bilancio regionale.

Uino S. Urup

Giovanni Silvestri